



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi ...	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 16/09/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La società ricorrente, titolare di un bar/ristorante, lamenta che sia stato elevato protesto nei propri confronti a causa del mancato pagamento di una cambiale da addebitarsi mensilmente sul proprio conto, in virtù di ordine di addebito permanente rilasciato all'intermediario. Al riguardo la società fa presente quanto segue:

1. il protesto è stato elevato in data 4 agosto 2008, nonostante che nella medesima data abbia proceduto al pagamento, al creditore dell'importo risultato insoluto, in presenza della direttrice dell'agenzia presso la quale intratteneva rapporto di conto corrente;
2. di aver ricevuto rassicurazioni da quest'ultima che la cambiale non sarebbe stata protestata;

3. dalla visura effettuata nei giorni successivi non è emerso alcun protesto a proprio nome. Ciò in quanto lo stesso era stato elevato non con il nominativo della società ma con la Partita Iva /C.F. della stessa;

4. la circostanza è emersa nel 2010 quando la società ha richiesto un finanziamento agevolato per rinnovare la propria attività con acquisto di macchinari (legge Sabatini), che hanno rifiutato di concederle fino alla cancellazione del protesto;

5. dalla visura è risultato: "Protesto iscritto nel Registro Protesti in data: 02/09/2008 dalla CCIAA di ROMA e levato nei confronti di: FIRMA SCONOSCIUTA; motivo del mancato pagamento:"il domiciliatario non paga in mancanza di istruzioni";

6. l'inconveniente, che sarebbe esclusivamente imputabile a responsabilità della banca, ha comportato un ritardo nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed apertura dell' attività di circa un mese;

Per quanto esposto la ricorrente chiede il risarcimento del danno per 60.673,23 euro. Ai fini della quantificazione del danno allega una relazione fornita da una società di consulenza.

In relazione alle doglianze della ricorrente l'intermediario, dal canto suo, ha fatto presente che:

- "il mancato pagamento dell'effetto di Euro 10.400,00 in scadenza il 31.07.2008 è dovuto all'incapienza del conto, che infatti a quella data risultava essere a debito di Euro 4.593,92, pur in mancanza di alcuna facilitazione per Apertura di credito in conto corrente concessa dalla Banca".

- il protesto è stato elevato "per firma sconosciuta" in mancanza della ragione sociale della debitrice;

- la dichiarazione "di non avere disposizioni" indicata dal Notaio nell'atto di protesto è riconducibile alla mancata preconstituzione della provvista alla scadenza del titolo da parte della Società debitrice, che ha fatto venir meno le disposizioni in precedenza impartite alla Banca, impedendo - di fatto - alla Banca di adempiere al mandato a suo tempo ricevuto (art. 1719 c.c.).

Per quanto esposto la banca ha chiesto il rigetto del ricorso non essendovi proprie responsabilità nella vicenda.

Diritto

La richiesta di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente presuppone, in primo luogo, una valutazione circa la correttezza dell'operato della banca presso la quale era domiciliata la cambiale presentata all'incasso e successivamente protestata.

A tal fine alcune circostanze di fatto possono considerarsi provate in base al principio di non contestazione e segnatamente:

- che al momento della presentazione all'incasso del titolo (con scadenza 30.7.2008) sul conto del traente non vi erano fondi disponibili;
- che la cambiale è stata successivamente onorata dal ricorrente in data 4/8/2008 mediante pagamento diretto al beneficiario nei locali della banca;
- che in pari data è stato levato protesto del titolo da parte del Notaio su richiesta della banca resistente;
- che la responsabile della dipendenza presso la quale l'effetto era stato presentato e successivamente pagato aveva assicurato il cliente che il protesto non sarebbe stato levato;
- che la causale del mancato pagamento indicata nel protesto era: "il domiciliatario non paga in mancanza di istruzioni";
- che il protesto è stato levato senza indicare il nominativo del debitore ma solo il suo codice fiscale – come peraltro ammesso dalla normativa vigente – in quanto la firma apposta sul titolo sarebbe stata "illeggibile".

Sulla base delle circostanze di fatto sopra riportate la doglianza del ricorrente appare almeno in parte fondata e merita di essere accolta nei limiti di cui in appresso si dirà.

Il comportamento della banca domiciliataria appare infatti censurabile sotto molteplici profili. In primo luogo, perché essa – attraverso le dichiarazioni rese dal responsabile della dipendenza in occasione del pagamento del titolo e non smentite in sede di controdeduzioni al ricorso - ha indotto il cliente a ritenere che il titolo, una volta pagato, non sarebbe stato protestato.

In secondo luogo, perché le indicazioni contenute nel protesto non appaiono corrette sia per quanto concerne la firma (asseritamente "sconosciuta"), mentre dalla copia versata in atti essa appare chiaramente riconducibile alla società ricorrente; sia in merito alla causale del protesto ("il domiciliatario non paga per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

mancanza d'istruzioni"), che non corrisponde al mandato conferito dal cliente. Tale incongruenza appare tanto più rilevante laddove si consideri che la presentazione all'incasso della cambiale di cui è causa rientrava nell'ambito di un rapporto continuativo che il cliente intratteneva con la banca (ordine di addebito permanente), la quale avrebbe dunque avuto l'obbligo di attivarsi per ridurre, anziché aggravare, le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancanza di fondi disponibili per il pagamento. Il che nella specie non è avvenuto.

Peraltro, nel valutare la richiesta di risarcimento derivante dall'inadempimento della banca, non si può non rilevare il concorso di colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento dannoso vuoi per non aver predisposto la provvista necessaria per pagare la cambiale alla scadenza; vuoi per non aver verificato l'esistenza del protesto levato mediante indicazione del codice fiscale della società di cui era titolare.

Inoltre, l'ammontare del danno indicato nella documentazione prodotta dal ricorrente non può essere assunto come base per il risarcimento in quanto omette di considerare i costi sottostanti alla produzione del risultato d'esercizio nel periodo considerato.

Peraltro, trattandosi di un imprenditore che esercita la propria attività nei confronti del pubblico e che intrattiene rapporti con altri intermediari creditizi, il Collegio ritiene di poter liquidare il danno in via equitativa, quantificandolo in complessivi euro 3.000,00 (tremila euro).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE